

**Scheda di sintesi della disciplina  
dell'apprendistato nel turismo**

**Contratto TURISMO (1)**

(Federturismo Confindustria, AICA, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil)

**DURATA**

La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alle qualifiche da conseguire, con le seguenti modalità:

Livello di inquadramento	Durata in mesi
3°	48
4°	36
5°	36
6°S	24
6°	18

Le qualifiche per le quali la durata dell'apprendistato è fissata in tre anni sono le seguenti:

Addetto o Assistente agli scivoli; Addetto alle attrazioni e all'accoglienza; Addetto alla manutenzione; Addetto al Parco.

Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche nelle parti speciali del contratto.

La contrattazione integrativa può stabilire una durata maggiore.

Per gli apprendisti assunti prima della data di stipula del accordo valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.

Per le agenzie di viaggio si applicano le disposizioni in materia di maggiore durata previste nella Parte speciale del contratto.

**QUALIFICHE**

LE QUALIFICHE CONSEGUIBILI sono quelle previste nei livelli 3, 4, 5, 6s, 6

## FORMAZIONE

L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità, da riproporzionare per gli apprendisti stagionali:

Titolo di studio	Ore di formazione
Scuola dell'obbligo	120
Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore	100
Diploma universitario	80

La contrattazione integrativa può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

I nominativi degli apprendisti che partecipano alle attività formative organizzate dal sistema degli Enti bilaterali saranno registrati nella banca dati dell'anagrafe.

L'apprendista deve:

- a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
- c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
- d) osservare le norme disciplinari generali previste dal contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c), anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

## **RETRIBUZIONE**

La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno	75%
II anno	80%
III anno	85%
IV anno	90%

Restano salve le condizioni di miglior favore conseguite dagli apprendisti assunti prima del 30 settembre 1994.

## **ENTI BILATERALI**

Le parti convengono di istituire l'Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo, regolato da apposito Statuto.

L'Ente bilaterale nazionale, nell'ambito di quanto contenuto nella premessa, si avvale dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 8 del CCNL.

Le parti rilevano nel sistema della bilateralità uno strumento strategico che consente di affrontare tutte le tematiche in sede sia nazionale che territoriale, relative alle materie demandate agli scopi dell'EBIT, ferme restando le esperienze positive attualmente in essere a livello territoriale, che costituiscono punto di riferimento del sistema della bilateralità.

## Contratto TURISMO (2)

(Confesercenti, Assoturismo, Asshotel, Assocamping, Assoviaggi, Fiba, Fiepet, Filcams Cgil, Fisascas Cisl, Uiltucs Uil)

### DURATA

La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifiche da conseguire, con le seguenti modalità.

Livello di inquadramento	Durata in mesi
3°	48
4°	36
5°	36
6°S	24
6°	18

Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche nelle parti speciali del contratto.

La contrattazione integrativa può stabilire una durata maggiore.

Per gli apprendisti assunti prima del 22 gennaio 1999 valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.

Per le agenzie di viaggio si applicano le disposizioni in materia di maggiore durata previste nella parte speciale.

### QUALIFICHE

In relazione alla possibilità di svolgere l'apprendistato per il conseguimento di qualifiche inquadrate al 3° livello, si precisa che gli apprendisti interessati non potranno essere destinati a svolgere funzioni di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.

Lo svolgimento dell'apprendistato per il conseguimento di qualifiche inquadrate al 6° livello, è consentito esclusivamente per le seguenti qualifiche:

- cameriera ai piani, villaggi turistici, camping;
- commis di cucina, sala e piani, bar, tavola calda, ristorante,

self service;

- facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
- bagnino;
- guardiano notturno;
- sorvegliante di ingresso;
- ulteriori qualifiche individuate dalla contrattazione integrativa.

In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali, è comunque consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro comunque ricompresa in un periodo di quarantotto mesi di calendario.

## **FORMAZIONE**

L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione al livello di inquadramento, con le seguenti modalità:

- 120 ore medie annue per i livelli 2° e 3°;
- 100 ore medie annue per i livelli 4°, 5° e 6° super;
- 80 ore medie annue per il livello 6°.

Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.

Qualora l'impresa si avvalga dell'Ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l'impegno formativo di cui ai commi precedenti è ridotto di un quarto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 3, del regolamento.

Per i territori in cui non sia operativo l'Ente bilaterale o la Commissione paritetica, la riduzione di cui al comma precedente è comunque applicabile in relazione agli apprendisti coinvolti in un percorso formativo corrispondente alle mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo).

## **RETRIBUZIONE**

La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello,

secondo le seguenti proporzioni:

I anno	75%
II anno	80%
III anno	85%
IV anno	90%

La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

- primo anno: 80%;
- secondo anno: 85%;
- terzo anno: 90%;
- dal quarto anno: 95%.

Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati "ad personam".

La retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.

## **ENTI BILATERALI**

Le parti convengono di istituire l'Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo, regolato da apposito statuto.

L'EBNUT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il c.c.n.l. Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'EBNUT attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:

a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;

b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione

professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;

c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;

d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;

e) istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;

f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;

g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;

h) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;

i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

l) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;

m) istituisce il Comitato di vigilanza nazionale;

n) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.

## Contratto TURISMO (3)

(Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil)

<b>DURATA</b>	<p>La durata del rapporto di apprendistato professionalizzante è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:</p> <table><tr><td>livello di</td><td>durata:</td></tr><tr><td>inquadramento:</td><td></td></tr><tr><td>2, 3, 4, 5, 6s</td><td>36 mesi</td></tr><tr><td>6</td><td>24 mesi</td></tr></table> <p>Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 167/2011 le suddette modalità debbono ritenersi come durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante.</p>	livello di	durata:	inquadramento:		2, 3, 4, 5, 6s	36 mesi	6	24 mesi
livello di	durata:								
inquadramento:									
2, 3, 4, 5, 6s	36 mesi								
6	24 mesi								
<b>QUALIFICHE</b>	LE QUALIFICHE CONSEGUIBILI sono quelle previste nei livelli 3, 4, 5, 6s, 6								
<b>FORMAZIONE</b>	<p>L' impegno formativo dell' apprendista è determinato in un monte ore di formazione interna o esterna all'Azienda di almeno 120 ore per anno. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. E' in facoltà all'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione sono comprese nell'orario normale di lavoro. La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività. La disciplina del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione costituirà oggetto di intese con le regioni e le province autonome. In attesa degli istituti di cui al comma precedente, possono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del presente contratto relative all'apprendistato professionalizzante, fermo restando che in relazione alle qualifiche per le quali è previsto l'inquadramento finale nei</p>								



livelli A,B,1 il contratto di apprendistato potrà essere stipulato solo per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, con una durata non superiore a quella del corrispondente corso di studi. Ferma restando la facoltà di avvalersi delle strutture formative individuate dal datore di lavoro o proposte dall'ente pubblico o dall'ente bilaterale, di norma la formazione di base si svolgerà presso strutture esterne all'azienda mentre la formazione tecnico professionale si svolgerà all'interno dell'azienda. Qualora la formazione di base si svolga all'interno dell'azienda, il perseguimento degli obiettivi formativi relativi alle aree di contenuti "disciplina del rapporto di lavoro" e "sicurezza sul lavoro" avverrà utilizzando la strumentazione condivisa dalle parti stipulanti il presente CCNL nell'ambito del progetto "Verso il 2000" e del progetto "Giotto". Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'azienda autocertificherà la propria capacità formativa attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:

- tutor con formazione e competenze adeguate
- docente (titolare, lavoratore dipendente, collaboratore familiare o altro collaboratore) in possesso di pluriennale esperienza nella relativa area tecnico professionale
- esplicitazione del percorso formativo che potrà avvenire anche mediante rinvio ai profili delineato dal gruppo di esperti designati dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, dalle Regioni e dalle Parti Sociali, con il supporto tecnico dell'Isfol
- impegno alla compilazione del "libretto dell'apprendista", conforme alle linee guida che saranno elaborate dall'EBNT o analoga certificazione prevista dalle normative pubbliche

La durata della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è la seguente:

livello di inquadramento:	ore medie annue:
2, 3	80
4, 5, 6s	60
6	40

## RETRIBUZIONE

La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

primo anno:	80%
secondo	
anno:	85%

terzo anno: 90%

dal quarto

anno: 95%

Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati ad personam. La retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive- la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello